

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) NUZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUSSOLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) QUARTA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CANDIDA BUSSOLI

Seduta del 07/04/2025

FATTO

Il ricorrente, in relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto stipulato in data 06 luglio 2016 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo il 30 giugno 2023, insoddisfatto della interlocuzione con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, chiede: i) il rimborso, sulla base del criterio *proporzionale lineare*, della somma di € 478,18 a titolo di spese di istruttoria, commissioni del finanziatore e commissioni dell'intermediario del credito, al netto di quanto già riconosciuto dall'intermediario; ii) la riduzione delle commissioni e dei costi ritenuti *up front* secondo l'applicazione del criterio della curva degli interessi; iii) la ripetizione delle quote eventualmente versate in eccedenza o in data successiva all'estinzione; iv) la refusione delle spese per l'assistenza difensiva, delle spese di procedura e degli interessi al tasso legale decorrenti dalla data di proposizione del reclamo.

L'intermediario, costituitosi, si oppone eccependo: i) che nel contratto vi è chiara indicazione delle modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata e, in particolare, dei costi non rimborsabili, quali i "costi di istruttoria" e i "costi per l'intermediario del credito", oltre che gli "oneri erariali", in quanto *up-front*; ii) la congruità di quanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo, redatto in conformità al contratto e al SECCI; iii) la vigenza dell'art 6 *bis* del D.P.R. 180/1950, che ingenera in capo agli enti finanziatori il "*legittimo affidamento*" circa la praticabilità di schemi contrattuali ispirati alla chiara distinzione tra costi *up front* e costi *recurring*; iv) l'applicabilità alla materia in esame dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia UE, con sentenza del 09/02/2023.

Eccepisce inoltre: i) che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 263/2022, ha statuito che *“i soggetti privati lesi [dal mancato rimborso delle commissioni up-front] non potranno che avvalersi della responsabilità civile dello Stato per inadempimento commissivo, ossia per inesatta attuazione della direttiva”*; pertanto, ogni domanda di rimborso di commissioni dovrà essere rivolta nei confronti dello Stato Italiano; ii) che le recenti disposizioni normative - Legge 10 agosto 2023, n. 103 e poi con D.L. 10 agosto 2023, n. 104, art. 27 - fanno salve *“le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa”*. Chiede, pertanto, che sia dichiarato il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio attiene al rimborso degli oneri non goduti richiesti dal ricorrente in ragione dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto, stipulato con l'intermediario in data 06/07/2016.

Il ricorrente deduce in via principale:

- il diritto al rimborso della quota non maturata, secondo il criterio proporzionale lineare, delle spese di istruttoria, delle commissioni del finanziatore e dell'intermediario del credito, al netto di quanto già riconosciuto, per il complessivo importo di € 478,18, oltre il rimborso degli interessi legali e delle spese legali.

In via subordinata:

- richiede il rimborso rapportato al criterio della curva degli interessi per i costi ritenuti up front e delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza.

A tal riguardo, con l'art. 11-octies, comma 2, D. L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106 (pubblicata sulla G.U. n. 176 del 24.7.2021 ed entrata in vigore il successivo 25.7.2021), il Legislatore ha riformulato l'art. 125 sexies TUB che disciplina la fattispecie del rimborso anticipato stabilendo che:

“Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (25/07/2021) continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.

Con sentenza n. 263/22 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del succitato art. 11-octies, comma 2, DL n. 73/21, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

In tal modo, la Corte Costituzionale, accogliendo parzialmente la questione di costituzionalità, ha dichiarato la illegittimità, con riferimento agli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., della disposizione censurata nella parte in cui, attraverso il richiamo recettizio delle disposizioni secondarie menzionate, aveva inteso, con riferimento ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, circoscrivere la riducibilità dei costi ai soli oneri *recurring*.

Il che è stato ritenuto contrario all'art. 125 sexies, comma 1, del TUB, che anche nella sua vecchia formulazione consentiva invece, in virtù della Direttiva alla quale aveva dato conforme attuazione (e di cui la sentenza Lexitor aveva fornito la esatta interpretazione), di garantire al consumatore, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, il diritto a ottenere il rimborso di tutti i costi compresi nella nozione del costo totale del credito, ivi inclusi cioè i costi up front, come pure aveva riconosciuto il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario con la decisione n. 26525 del 2019.

Stando così le cose, non può più dubitarsi che, alla luce della sentenza della Consulta, per tutti i ricorsi proposti ai sensi dell'art. 125 sexies TUB valga il principio di ripetibilità di tutti i costi, siano essi ricorrenti siano essi istantanei.

Come è noto, il “vecchio” art. 125 sexies TUB non contemplava il metodo per il calcolo dei costi da rimborsare, ma si limitava a sancire il principio che tutti i costi dovessero essere ridotti (secondo una regola di proporzionalità).

Per contro il nuovo art.125 sexies TUB stabilisce, al comma 2, che “*i contratti devono indicare in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato*” e che, “*ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato*”.

Ora, posto che la nuova disciplina è dichiaratamente irretroattiva, pare evidente che essa non sia applicabile ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, per i quali deve dunque aversi riguardo - in difetto di precise scelte negoziali - al quadro normativo esistente all'epoca in cui furono conclusi (lex contractus), quindi troverà applicazione l'originario art. 125 sexies TUB come interpretato alla luce della sentenza Lexitor.

Pertanto, i criteri da applicare per la retrocessione degli oneri non maturati sono:

- per i costi *recurring*, il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi up front, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

È stata infine confermata la non retrocedibilità degli oneri erariali, in quanto da un lato si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi, e dall'altro lato la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125-ter TUB prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Quanto, infine, alla rilevanza della sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21) – resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori – questo Collegio ha affermato che le statuizioni della sentenza Lexitor “*non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21 [...] avendo la Corte chiaramente evidenziato le “specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato”*” (cfr. decisione n. 5157/2023).

L'orientamento sopra sintetizzato appare conforme all'assetto normativo riveniente dall'ulteriore modifica apportata dal d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni in legge 9 ottobre 2023, n. 136.

Fatte queste premesse, il Collegio rileva con riferimento al rapporto di cui alla presente controversia:

- la natura up-front delle spese di istruttoria e delle commissioni per l'intermediazione del credito, in quanto remunerative esclusivamente di attività precontrattuali (cfr. Collegio di Bari decisione n. 23912/2021; n. 920/2024);
- la natura *recurring* delle commissioni del finanziatore, in quanto remunerativa di attività successive alla conclusione del contratto quali “l'acquisizione della provvista” e la “gestione documentale” (cfr. Collegio di Bari decisione n. 10578/2023).

Dunque, gli oneri rimborsabili devono essere quantificati come segue:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 4221 del 30 aprile 2025

durata del finanziamento ▶	96
rate scadute ▶	81
rate residue	15

TAN ▶	3,01%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	15,63%
- in proporzione alla quota	2,75%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 70,31	€ 12,39	<input type="radio"/>		€ 12,39
<input type="radio"/>	comm. dell'intermediario del credi (up front)	€ 1.399,20	€ 218,63	€ 38,53	<input type="radio"/>		€ 38,53
<input type="radio"/>	comm. del finanziatore (recurring)	€ 1.885,09	€ 294,55	€ 51,90	<input type="radio"/>	€ 105,30	€ 189,25
<input type="radio"/>	...		€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>	...		€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0
<input type="radio"/>	...		€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0
rimborsi senza imputazione							

tot rimborsi ancora dovuti	€ 240
interessi legali	si

Alla luce delle considerazioni che precedono, l'importo dovuto al ricorrente, quale quota parte delle spese di istruttoria, delle commissioni dell'intermediario del credito e del finanziatore ammonta complessivamente a € 240,00, oltre interessi legali.

Con riguardo alla richiesta di restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione, o comunque in eccedenza, il Collegio ritiene la domanda non meritevole di accoglimento, non avendo il ricorrente fornito la prova a supporto della pretesa. Nulla è dovuto per le spese legali dato che il procedimento arbitrale può essere instaurato senza l'assistenza di un difensore (cfr. Collegio di Coordinamento decisione n. 3498/2012).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 240,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI